



COMUNE DI DELLO
PROVINCIA DI BRESCIA

Codice ente 10316	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 11 in data: 29/05/2023	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE REVISIONE INFRA-PERODO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - PERIODO 2022-2025.

L'anno duemilaventitre addì ventinove del mese di Maggio alle ore 20:30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	P	A	N.	COGNOME E NOME	P	A
1	CANINI RICCARDO	SI		8	GANDINI FABIO	SI	
2	CAVALLI ROSSELLA	SI		9	BOLDRINI AMBRA	SI	
3	CONTESSA GIUSEPPE	SI		10	CRISTINI MATTEO	SI	
4	COLOSSI MARCELLO	SI		11	TOMASONI GIUSEPPE	SI	
5	PINSI MARIA ASSUNTA	SI		12	FORZANINI ELISABETH	SI	
6	SIMONELLI ALBERTO	SI		13	GASPARI GIOVANNI		SI
7	BARILARI MARCELLO	SI					

Totale presenti 12

Totale assenti 1

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Silvio Masullo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Riccardo Canini assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco Riccardo Canini dicendo che si tratta di un adempimento fondamentale e propedeutico al punto successivo, di approvazione delle tariffe TARI 2023. Spiega rapidamente il ruolo di ARERA che in qualità di Ente Regolatore, ha tra le sue funzioni la predisposizione e l'aggiornamento del metodo tariffario, per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione a copertura dei costi di esercizio e di investimento. Evidenzia che grazie all'aiuto di ANCI (Associazione nazionale dei comuni italiani) e UPI (Unione province d'Italia), molti comuni sono riusciti a far prorogare al 31 maggio 2023 la scadenza dell'approvazione della tariffa TARI 2023. Proroga importante che ha permesso di raggiungere un periodo più stabile, dopo che, verso la fine dello scorso anno, ossia dopo l'approvazione del PEF 2022-2025 da parte di questo consiglio comunale, causa aumento del costo dell'energia ed aumento dell'inflazione, si è vissuto un periodo di estrema incertezza con oscillazioni incontrollate in aumento dei costi di smaltimento di tutte le materie. Questa instabilità ha portato a dover deliberare revisioni straordinarie dei PEF, per non incorrere in sbilanciamenti non controllati a fine anno.

Il sindaco, proseguendo nell'illustrazione dell'argomento, ricorda ai consiglieri che la Tassa Rifiuti deve obbligatoriamente essere a totale copertura dei costi. Essendo aumentato tutto nell'ultimo periodo, è inevitabile che aumenti anche questo costo e di conseguenza aumenti la TARI.

Con questa delibera, propedeutica all'approvazione delle tariffe TARI 2023, si delibera il riequilibrio della gestione del servizio che consta in un aumento, rispetto al PEF già approvato il 17/05/2022, di circa 3.000 euro per un importo di costi totali pari ad euro 619.356 per il 2023, mentre si tratta di un incremento maggiore per il 2024 e il 2025, anni per i quali sarà necessaria, nonché obbligatoria una ulteriore verifica, ci si augura al ribasso.

Evidenzia inoltre che questo inevitabile incremento, dovuto all'aumento generalizzato del costo della vita, dell'inflazione e dell'energia non porta il valore del costo del servizio oltre la media dei comuni di pari dimensioni.

L'aspetto positivo è che abbiamo raggiunto, finalmente, un dato di raccolta differenziata superiore al valore limite del 65% (siamo al 75,6% considerando che per tre mesi abbiamo ancora il dato del vecchio gestore che inficia il risultato) che era il dato sperato. Questo però ci permette di uscire finalmente dalla "trappola" del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

Preciso infine che l'Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti e questo ci lascia ulteriormente tranquilli su eventuali imprevisti.

Infine faccio presente che il revisore, ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione in approvazione.

Al termine della trattazione il Sindaco chiede se vi siano osservazioni. Non ricevendo richieste mette in votazione il punto numero due all'ordine del giorno.

Premesso che per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020) *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)";*

Rilevato che l'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, tra le quali specificatamente:

- *"..... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei*

capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga'" (lett. f);

- *"..... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento"* (lett. h);
- *"..... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi....."*;

Vista la deliberazione di ARERA del 03/08/2021, n. 363/2021/R/rif con la quale sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025", ed in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 363/2021), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa...", in caso positivo, procede all'approvazione;

Viste, inoltre, le deliberazioni ARERA:

- n. 444/2019/R/RIF, recante *"Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati"*;
- n. 15/2022/R/RIF, recante *"Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*;

Considerato che, a seguito della citata delibera n. 363/2021 di ARERA, è stato elaborato il nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR-2), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

Richiamata la propria deliberazione n. 15 del 17/05/2022 avente ad oggetto "Approvazione Piano Economico Finanziario per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani (PEF) Periodo 2022/2025";

Considerato che:

- il metodo tariffario dei rifiuti (MTR-2) con cui sono stati formati i PEF previsionali 2022/2025 nella sua formulazione attuale tiene conto di una congiuntura economica che vede prezzi stabili e conseguente spinta inflazionistica quasi nulla;
- successivamente all'approvazione del PEF 2022/25 la stabilità dei costi è improvvisamente venuta a mancare: i costi energetici (gas, energia elettrica, carburanti) sono lievitati a dismisura ed i prezzi di qualsiasi materia prima o servizio ne hanno immediatamente risentito portando rapidamente l'inflazione a livelli che non si vedevano da 50 anni;
- l'instabilità dei prezzi e quindi dei costi da sostenere correlata ad una rigidità di metodo di calcolo delle risorse economiche e finanziarie a disposizione per la copertura, sta portando ad un disequilibrio economico e finanziario nelle gestioni del servizio rifiuti;
- gli strumenti previsti dal metodo tariffario dei rifiuti (MTR-2) consistono essenzialmente nella revisione straordinaria infra-periodo dei PEF nel caso di accertato squilibrio economico e finanziario della gestione, consentendo di aggiornare i costi di riferimento con l'ultimo bilancio approvato disponibile ovvero il Consuntivo 2021 e di rivedere taluni parametri al fine di rendere più coerente il costo del servizio calcolato secondo il metodo a quello effettivamente da sostenere nel corso del 2023 e anni successivi;
- il gestore del Servizio rifiuti, Garda Uno S.p.A., ha provveduto ad affidare ad una consulenza esterna di rinomata fama (Utiliteam Co srl di Milano) la verifica dell'effettivo disequilibrio economico finanziario in costanza di ricavi come calcolati ad inizio del 2022;
- dalla Relazione rilasciata a seguito di tale verifica, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, è emersa la conferma del disequilibrio di cui sopra;

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra, opportuno e necessario procedere alla revisione straordinaria infra-periodo del Piano Economico e Finanziario 2022 – 2025, ai sensi dell'art. 4.5 della Delibera ARERA n. 363/2021/R/rif ed al fine di pervenire al riequilibrio della gestione del servizio rifiuti;

Visto l'art. 3, comma 5 quinquies del DL 228/2021 che così dispone: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;

Visto il decreto 19 aprile 2023 che proroga al 31 maggio 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025, accogliendo la richiesta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e dell'Unione province d'Italia (U.P.I.) di differimento del termine al 31 maggio 2023 in considerazione della perdurante incertezza sulla dimensione delle risorse disponibili, connessa alla determinazione del Fondo di solidarietà comunale, agli effetti della rinegoziazione dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti e alle difficoltà nella predisposizione dei piani economico-finanziari del servizio rifiuti e delle relative tariffe TARI;

Preso atto che i costi per i quali dovrà essere garantita la copertura integrale con il gettito del tributo sono quelli risultanti dalla revisione straordinaria infra-periodo ex art. 4.5 della Delibera ARERA n. 363/2021/R/rif del Piano Economico e Finanziario 2022/2025, oggetto della presente deliberazione;

Visti i seguenti documenti allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali:

- allegato A) – piano economico finanziario (PEF) 2022-2025 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti come modificato dalla revisione straordinaria oggetto del presente atto, da cui si rileva che i costi da coprire con la tariffa TARI per l'anno 2023, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina ARERA n. 2/DRIF/2020, ammontano ad euro 619.356,00;
- allegato B) – relazione di accompagnamento al PEF a seguito della revisione straordinaria infra-periodo;
- allegato C) - Analisi Equilibrio Economico Finanziario Gestione Rifiuti redatta da Utiliteam Co srl con sede in Milano;
- allegato D) – dichiarazione di veridicità dei dati rilasciata dal legale rappresentante del Gestore, Garda Uno S.p.A.;
- allegato E) – report di revisione e validazione del PEF redatto dal Consorzio Servizi Ambientali (CO.SE.A.) con sede in Castel di Casio (Bo), soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, come richiesto dalla deliberazione ARERA n. 443/2019;
- allegato F) – dichiarazione di veridicità dei dati di competenza comunale rilasciata dal Sindaco;

Rilevato che il PEF di cui sopra:

- è stato redatto dal Gestore Garda Uno SpA secondo lo schema tipo predisposto da ARERA;
- è comprensivo dei dati di competenza del Gestore integrati con i dati forniti dal Comune;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

Verificato che, nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in merito all'approvazione del presente atto;

Visti:

- il Bilancio di Previsione 2023/2025;
- lo Statuto comunale vigente;

Acquisiti i pareri sulla proposta di deliberazione resi dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Con voti favorevoli n. 9 (Canini, Cavalli, Contessa, Colossi, Pinsi, Simonelli, Barilari, Gandini, Boldrini) astenuti n.3 (Cristini, Tomasoni, Forzanini) contrari n.0 su n. 12 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa narrativa è parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il Piano Economico Finanziario (PEF) per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025, come modificato dalla revisione straordinaria oggetto del presente atto, nonché dalla validazione effettuata il 03/04/2023 dal Consorzio Servizi Ambientali COSEA di Castel Casio (Bo), composto da:
 - allegato A) – piano economico finanziario (PEF) 2022-2025 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti come modificato dalla revisione straordinaria oggetto del presente atto, da cui si rileva che i costi da coprire con la tariffa TARI per l'anno 2023, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina ARERA n. 2/DRIF/2020, ammontano ad euro 619.356,00;
 - allegato B) – relazione di accompagnamento al PEF a seguito della revisione straordinaria infra-periodo;
 - allegato C) - Analisi Equilibrio Economico Finanziario Gestione Rifiuti redatta da Utiliteam Co srl con sede in Milano;
 - allegato D) – dichiarazione di veridicità dei dati rilasciata dal legale rappresentante del Gestore, Garda Uno S.p.A.;
 - allegato E) – report di revisione e validazione del PEF redatto dal Consorzio Servizi Ambientali (CO.SE.A.) con sede in Castel di Casio (Bo), soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, come richiesto dalla deliberazione ARERA n. 443/2019;
 - allegato F) – dichiarazione di veridicità dei dati di competenza comunale rilasciata dal Sindaco;
3. di trasmettere il Piano finanziario all'ARERA ai fini dell'approvazione;
4. di dare atto che per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni vigenti in materia;
5. di inviare la presente deliberazione, relativa all'approvazione Piano Economico Finanziario (PEF), al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2,

del D. Lgs. n. 446 del 1997 e, comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione;

Con successiva e separata votazione unanime, resa per alzata di mano dai n.12 consiglieri presenti e votanti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4° - D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
Riccardo Canini**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Silvio Masullo**

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì,

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Silvio Masullo**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesesa deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** per decorrenza del termine, ai sensi dell'art.134 - comma 3 - e dell'art.124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal al

Atto non soggetto a controllo.

Addì,

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Silvio Masullo**
